

# Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

Modifica del 21 novembre 2005

---

*L'Ufficio federale delle comunicazioni  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997<sup>1</sup> sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 1 lett. h e m*

<sup>1</sup> Gli impianti che utilizzano le frequenze ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a OGC sono:

- h. gli impianti di radiocomunicazione d'identificazione per frequenze radio secondo la seguente tabella:

Gamma di frequenze (frequenze collettive)	Potenza massima (valore globale) o intensità di campo (valore massimo)
865 – 868 MHz	100 m W ERP
865.6 – 868 MHz	500 m W ERP
865.6 – 867.6 MHz	2 W ERP

- m. gli impianti di radiocomunicazione utilizzati nella gamma di frequenze 863–870 MHz con le potenze corrispondenti.

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

<sup>1</sup> RS 784.102.11

III

La presente modifica entra in vigore 1° gennaio 2006.

21 novembre 2005

Ufficio federale delle comunicazioni:  
Martin Dumermuth

*Allegato*<sup>2</sup>  
(art. 1)

## **Piano nazionale di attribuzione delle frequenze**<sup>3</sup>

- <sup>2</sup> Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze (allegato) non è pubblicato nella RU. È ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, Zukunftstrasse 44, casella postale, 2501 Bienne.
- <sup>3</sup> Approvato il 3 nov. 2005 dalla Commissione federale delle comunicazioni.

